

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Amministratore escluso dal regime forfettario***

di **Sandro Cerato**

**L'attività di amministratore in una società a responsabilità limitata** svolta in regime di lavoro autonomo da parte del socio che la controlla **costituisce causa di esclusione** se riconducibile a quella svolta dalla società controllata, **sia pure in presenza di codici Ateco rientranti in differenti sezioni della tabella Ateco.**

È quanto emerge dalla [risposta n. 169](#) pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia in relazione ad un'istanza di interpello presentata da un contribuente che svolge l'**attività di architetto** e che nel contempo detiene delle **quote di partecipazione di controllo in due società a responsabilità limitata** esercenti **attività di gestione immobiliare.**

Oltre alla partecipazione in società, **il contribuente è altresì amministratore unico di entrambe le società controllate**, percependo per tale carica un **compenso di lavoro autonomo** (fattura tramite la partita Iva) che costituisce la **componente prevalente del suo fatturato.**

In presenza di tali condizioni, il contribuente chiede di poter applicare il **regime forfettario** a partire dal periodo d'imposta 2019.

In merito alla **causa di esclusione legata al controllo della società** ([articolo 1, comma 57, lett. d, L. 190/2014](#)), l'Agenzia ricorda che, in base ai chiarimenti forniti con la precedente **circolare 9/E/2019**, affinché la stessa operi è necessario **verificare la compresenza del controllo (diretto o indiretto) della società e l'esercizio da parte della società controllata di un'attività riconducibile a quella svolta in regime forfettario.**

Per quanto riguarda il primo aspetto, il contribuente detiene direttamente una **quota di minoranza della due società**, ma la restante parte è **detenuta da familiari** di cui all'[articolo 5, comma 5, Tuir](#), ragion per cui si intende **integrato il requisito del controllo**, dovendosi "sommare" anche i voti spettanti tramite i predetti soggetti.

Per quanto riguarda la seconda condizione, **le società controllate svolgono attività ricadenti in differenti sezioni Ateco** rispetto a quella dell'attività esercitata in forma individuale, ragion per cui **non dovrebbe sussistere la causa di esclusione in commento.**

Tuttavia, nella risposta l'Agenzia delle entrate ritiene che **l'incarico di amministratore delle due società controllate**, da cui proviene la **prevalenza dei compensi** del contribuente, determina **"una diretta "riconducibilità" dell'attività effettivamente svolta dalle srl controllate a quella di amministratore delle stesse".**

Ragion per cui, conclude l'Agenzia, si rileva il ricorrere della seconda delle due condizioni indicate (la riconducibilità delle due attività esercitate) con **conseguente fuoriuscita dal regime forfettario a partire dal periodo d'imposta successivo** (2020 nel caso di specie).

La conclusione cui perviene l'Agenzia si ritiene **non corretta e non coerente con quanto precisato nella precedente [circolare n. 9/E/2019](#)**, in cui è stato precisato che la "riconducibilità" richiede la presenza contemporanea di due condizioni:

- classificazione delle due attività **nella stessa sezione Ateco**,
- ed **effettuazione**, da parte del contribuente in regime forfettario, di cessioni di beni o di prestazioni di **servizi tassabili con imposta sostitutiva nei confronti della società controllata** e **deduzione del costo** da parte di quest'ultima.

A nulla rileva, ai fini della causa di esclusione in esame, la circostanza che il contribuente rivesta la qualifica di amministratore della società e che da tale attività percepisca un (prevalente) **compenso tassabile** con il regime forfettario (in quanto attratto alla sfera del lavoro autonomo).

Tale aspetto, semmai, può integrare la causa di esclusione di cui alla **lett. d-bis** (svolgimento dell'attività in via prevalente nei confronti del datore di lavoro), ma che nel caso di specie non si realizza **mancando la percezione di un reddito assimilato al lavoro dipendente** (il compenso amministratore costituisce infatti un **compenso di lavoro autonomo**).



Seminario di specializzazione

**I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI  
AFFIDABILITÀ FISCALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)